

**AVVISO esplorativo di indagine di mercato con contestuale acquisizione di preventivi per la conclusione di un Accordo Quadro per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per mesi 6**

**CIG 8423915292**

## **F.A.Q. – Aggiornamento del 18/09/2020**

\*\*\*\*\*

### **QUESITO n.1**

Con riferimento alla previsione di cui all'art. 2 del Capitolato di gara nella parte in cui si prevede che *"AGEC ha la facoltà di chiedere la sostituzione anche in caso di reiterate assenze a qualunque titolo, che superino complessivamente le otto giornate lavorative nell'arco di un mese. Nel caso di interruzione dell'utilizzo, da parte di AGECE, per mancato superamento della prova o per giusta causa, il Lavoratore sostituito non potrà essere in seguito nuovamente avviato dall'Agenzia Aggiudicataria salvo espresso consenso di AGECE. Nei casi sopra descritti di interruzione anticipata della prestazione l'Agenzia avrà il diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo spettante solo per le ore di lavoro effettivamente rese sino alla interruzione. La reiterata mancata sostituzione del personale assente, o reiterate interruzioni delle prestazioni, saranno motivo di risoluzione contrattuale"*, si precisa che, salvo le ipotesi di mancato superamento del periodo di prova e giusta causa di recesso, l'eventuale sostituzione non potrà comportare l'automatica risoluzione del contratto e non solleverà l'Amministrazione Aggiudicatrice dall'obbligo di rimborsare al contraente aggiudicatario quanto sostenuto per il singolo contratto di prestazione di lavoro in essere e fino alla naturale scadenza, in quanto dovute per legge e per contratto collettivo applicato (art. 33, comma 2 d. lgs. 81/15 art. 45 CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro).

Si chiede a Codesta Spett.le Amministrazione di confermare quanto sopra anche con riferimento alle previsioni di cui agli artt. 18 e 19 dello schema di accordo quadro.

### **RISPOSTA n.1**

Come descritto nel Capitolato Tecnico, si conferma che AGECE, nel caso di interruzione della prestazione del lavoratore somministrato (assente ingiustificato o per malattia, infortunio, gravidanza, inidoneità anche sopravvenuta o per mancato superamento del periodo di prova o per giusta causa), corrisponderà all'Agenzia Aggiudicataria unicamente la tariffa per le ore effettivamente prestate sino all'interruzione stessa, non oltre, qualora l'Agenzia non provveda a sostituirlo tempestivamente per il tempo concordato di somministrazione.

Di contro, nel caso in cui la risorsa venga prontamente sostituita dall'Agenzia e siano rispettati i tempi pattuiti, AGECE corrisponderà la tariffa per quanto effettivamente prestato dalla sola nuova risorsa.

\*\*\*\*\*

### **QUESITO n.2**

Con riferimento alla formazione del personale somministrato, si chiede di precisare la suddivisione degli oneri in materia di formazione sulla sicurezza, parte generale e specifica.

Considerato che con il contratto di somministrazione il lavoratore, ai sensi dell'art. 34, co. 3, del D.Lgs. n. 81/2015, è computato nell'organico dell'Utilizzatore ai fini della applicazione della normativa in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro e che ai sensi dell'art. 35, comma 4 d. lgs. 81/15 tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell'utilizzatore/datore di lavoro si chiede conferma che anche la formazione specifica sia onere a carico dell'azienda utilizzatrice, anche in un'ottica di maggior tutela per codesto ente, unico soggetto in grado di conoscere nello specifico gli effettivi livelli di rischio della mansione svolta e di conseguenza garantire il rispetto della compliance in materia formativa.

#### **RISPOSTA n.2**

In virtù delle esigenze di carattere temporanee ed improvvise tipiche del ricorso alla somministrazione, come anche riportato all'art. 8 comma 2 lett. a) dello Schema di Accordo Quadro, è compito dell'Agenzia fornire personale già istruito e formato in relazione alle tipologie di attività da svolgere e sui rischi sul lavoro in generale.

Inoltre, all'art. 35 comma 4 del D. Lgs. 81/15 si afferma che *“il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto da utilizzatore”* e che sia il somministratore ad essere obbligato ad informare i lavoratori sui rischi relativi la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive.

\*\*\*\*\*

#### **QUESITO n.3**

Si chiede di confermare che anche l'addestramento, in quanto complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro che ai sensi dell'art. 37 co. 5 D.lgs. 81/08 «iene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro», sia onere in capo a Codesta Amministrazione.

#### **RISPOSTA n.3**

L'addestramento relativo al corretto utilizzo degli strumenti messi a disposizione da AGECE per lo svolgimento della mansione sarà in carico ad AGECE.

\*\*\*\*\*

#### **QUESITO n.4**

Si evidenzia che risulta eccessivamente aleatoria l'imputazione in capo all'agenzia aggiudicataria di eventuali costi, relativi alla retribuzione dei lavoratori per lo svolgimento dell'attività formativa al di fuori dell'orario di lavoro: l'azienda utilizzatrice è comunque tenuta a rimborsare, secondo specifica previsione imperativa tutti gli oneri retributivi e contributivi effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori dall'agenzia per il lavoro (art. 33, comma 2 d. lgs. 81/15);

#### **RISPOSTA n.4**

Come riportato all'art. 8 del Capitolato Tecnico, la formazione dovrà essere fornita al di fuori dell'orario di lavoro, salva diversa indicazione di AGECE.

Nell'ipotesi in cui dovesse svolgersi fuori dall'orario di lavoro, AGECE riconoscerà tali ore di formazione come ordinarie ore di lavoro.

\*\*\*\*\*

**QUESITO n.5**

Con riferimento alla previsione di cui all'art. 2 del capitolato di gara nella parte in cui si precisa che *"AGEC corrisponderà all'Agenzia unicamente la tariffa per le ore effettivamente prestate da parte dei singoli lavoratori, rimanendo a carico esclusivo dell'Agenzia ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata da parte dei lavoratori medesimi"* si chiede a Codesta Stazione Appaltante di confermare che conformemente alla previsione di cui all'art. 33, comma 2 d. lgs. 81/15 rimborserà al somministratore tutti gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori, anche nei casi di eventi di assenza.

**RISPOSTA n.5**

AGEC *"corrisponderà all'Agenzia unicamente la tariffa per le ore effettivamente prestate da parte dei singoli lavoratori, rimanendo a carico esclusivo dell'Agenzia ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata da parte dei lavoratori medesimi"*, in quanto il corrispettivo delle stesse sarà ricompreso nel Moltiplicatore Unico.

\*\*\*\*\*

**QUESITO n. 6**

Si richiede se le festività infrasettimanali non lavorate saranno fatturate separatamente.

**RISPOSTA n. 6**

No, la fattura è unica, vengono corrisposte solo le ore effettivamente prestate, il resto è ricompreso nel Moltiplicatore Unico.

\*\*\*\*\*

**QUESITO n. 7**

Si segnala che, ai sensi dell'art. 40, del CCNL per la categoria delle Agenzia di Somministrazione di lavoro la sorveglianza sanitaria, comprese le eventuali visite in fase preassuntiva, rientra tra gli obblighi dell'impresa utilizzatrice, per il tramite del proprio medico competente, che dovrà pertanto trasmettere il giudizio di idoneità sanitaria allo stesso ente utilizzatore. A tal proposito si ricorda, non certo a chi ci legge che la visita pre-assuntiva è riconducibile alla generale "sorveglianza sanitaria" (di cui all'art. 41 D.Lgs. 81/2008) dove: il comma 2 lett. b definisce appunto la visita medica periodica; il collegato comma 2 bis la visita medica preventiva/preassuntiva.

Tale verifica, pertanto, deve essere posta in essere dall'utilizzatore nel rispetto della normativa vigente.

**RISPOSTA n. 7**

Si conferma che la sorveglianza sanitaria, compresa la visita preventiva, è in carico ad AGECE.

\*\*\*\*\*

**QUESITO n. 8**

Si chiede conferma che l'indennità di mensa pari ad € 20 prevista nel capitolato tecnico per i lavoratori CCNL GasAcqua corrisponda alla voce "buoni pasto" prevista all'art.- 7 dello schema di accordo quadro.

In caso contrario si chiede se l'importo eccedente sia da fatturare separatamente.

**RISPOSTA n. 8**

La fattura è unica, anche se indennità di mensa e buoni pasto sono elementi distinti.

Infatti, l'indennità è parte integrante del costo orario, mentre il buono pasto, essendo a parte, è in capo all'Agenzia ed è quindi ricompreso nel Moltiplicatore Unico.

\*\*\*\*\*

#### **QUESITO n. 9**

Sull'art. 7 lettera b), c), d) dell'Avviso di richiesta preventivo si osserva quanto segue: In relazione agli obblighi formativi si ricorda che all'Agenzia compete "L'informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive" in generale mentre gli obblighi di formazione sui rischi specifici sono in capo all'utilizzatore (art. 35 comma 4 D.Lgs 81/15); Il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (Art. 34 c. 3 D.Lgs 81/15);

Si segnala inoltre che, la verifica dell'idoneità fisica rientra in una unitaria attribuzione di oneri, tutti a carico del medesimo medico competente dell'utilizzatore, riconducibili alla generale "sorveglianza sanitaria" di cui all'art. 41 D.Lgs. 81/08 che comprende:

a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;

c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;

e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

e-bis) visita medica preventiva in fase pre assuntiva;

e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione".

Ebbene, dal combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs.81/2015 ss.m.i. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.i. non può che desumersi l'onere – di legge, non delegabile – in capo all'azienda utilizzatrice circa l'assolvimento delle visite mediche concernenti l'assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria.

#### **RISPOSTA n.9**

Si rinvia alle risposte a quesiti numeri 2 e 7.

\*\*\*\*\*

#### **QUESITO n.10**

Si chiede di confermare che Agec, comunque nella sua discrezionalità, utilizzi enti di formazione accreditati Forma.temp e con costi rientranti nei parametri dell'aggiudicatario.

#### **RISPOSTA n.10**

Si chiede di specificare meglio la domanda.

\*\*\*\*\*

**QUESITO n.11**

Si chiede di confermare che nel caso in cui si verifichi l'ipotesi di sospensione, l'utilizzatore dovrà comunque rimborsare il costo del lavoro sostenuto dall'Agenzia ex art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15 fino alla naturale scadenza del contratto di prestazione.

**RISPOSTA n.11**

Si rinvia alla risposta al quesito n. 1.

\*\*\*\*\*

**QUESITO n.12**

Si osserva che, nel rispetto del D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446 e della Risoluzione n.2/DFT prot. 1380/2008, l'IRAP si intende a carico dell'ente utilizzatore. L'Agenzia fornirà la dichiarazione IRAP ai fini del calcolo dell'imposta.

**RISPOSTA n.12**

Si conferma quanto affermato.

\*\*\*\*\*

**QUESITO n. 13**

Si osserva che l'Agenzia potrà fornire a campione, nel rispetto della normativa sulla privacy e con oscurati i dati sensibili, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati nonché prova dell'avvenuto pagamento del dovuto mediante autocertificazione al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata.

**RISPOSTA n.13**

Per accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata AGECEC necessita di copia delle buste paga con oscurati i dati sensibili nel rispetto della normativa sulla privacy.

\*\*\*\*\*

**QUESITO n.14**

Si chiede che le eventuali penali non vengano compensate/decurtate dalla parte di fattura costituente il rimborso del costo del lavoro (art.33 c.2 D.lgs 81/15);

**RISPOSTA n.14**

Come descritto nello Schema di Accordo Quadro all'art. 17, AGECEC potrà rivalersi mediante trattenuta sugli eventuali crediti dell'Agenzia oppure sulla cauzione definitiva, da reintegrare immediatamente.

\*\*\*\*\*

**QUESITO n.15**

Si chiede conferma del fatto che, stante l'indiscussa facoltà di recesso, non potendo sottoporre il Contratto di lavoro a condizione risolutiva, nel caso in cui si verifichi l'ipotesi di recesso/risoluzione per cause non imputabili all'Agenzia o al lavoratore, l'utilizzatore dovrà comunque rimborsare il costo

del lavoro sostenuto dall'Agenzia ex art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15 fino alla naturale scadenza del contratto di prestazione.

**RISPOSTA n.15**

Si rinvia alla risposta al quesito n. 1, in quanto si conferma che AGECE corrisponderà solo quanto effettivamente prestato dal lavoratore somministrato.

\*\*\*\*\*

**QUESITO n.16**

Si segnala la mancanza nell'art.4 del comma 27;

**RISPOSTA n.16**

Nello Schema di Accordo quadro, laddove all'art. 4, comma 7 ed all'art. 19, comma 7, lett. h) si fa riferimento al "punto 27" deve intendersi come n° 26.

\*\*\*\*\*

**QUESITO n.17**

Si chiede che venga rivisto l'art. 24 del CSA nella parte in cui Agec chiede all'Agenzia di essere manlevata e tenuta indenne per i danni cagionati dai propri operatori.

**RISPOSTA n.17**

Come previsto nell'art. sopra menzionato, si conferma che "l'Agenzia manleverà e terrà indenne integralmente AGECE in relazione a qualsivoglia danno cagionato da propri dipendenti" somministrati presso AGECE.

\*\*\*\*\*

**QUESITO n.18**

Si chiede l'ammontare delle spese contrattuali.

**RISPOSTA n.18**

Per spese contrattuali si intendono i costi relativi alle marche da bollo virtuali richieste in base al numero di pagine che compongono lo Schema di Accordo Quadro stimabili in 96/100 euro.

\*\*\*\*\*